



# Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

## Modifica del 19 marzo 2021

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 2020<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 marzo 2012<sup>2</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:

*Art. 3 lett. b*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

<sup>2</sup> In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:

*Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 3*

Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

<sup>3</sup> Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.

<sup>1</sup> FF 2020 6987

<sup>2</sup> RS 453

*Art. 11a* Obbligo di informazione in caso di vendita di esemplari di specie protette

<sup>1</sup> Le persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette devono fornire informazioni su sé stesse e sugli esemplari offerti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

<sup>3</sup> I gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizootie o sulle derrate alimentari.

*Art. 15 cpv. 1 lett. d e 2, secondo periodo*

<sup>1</sup> Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

d. all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento;

<sup>2</sup> ... Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

*Art. 16 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se:

a. i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure

b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.

<sup>1bis</sup> Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

a. per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;

b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure

c. sono un bene senza padrone.

*Art. 24 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Il termine di opposizione è di 30 giorni.

<sup>4</sup> La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.

*Art. 26*            **Infrazioni**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. viola l'articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi);
- b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall'USAV in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d'importazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);
- c. possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1.

<sup>2</sup> La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'infrazione:

- a. all'articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES;
- b. è stata commessa per mestiere;
- c. è stata commessa dall'autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

<sup>4</sup> Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.

<sup>5</sup> È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.

**II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 luglio 2021.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2022.

26 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> FF 2021 667